

Monza, gennaio 2017

**Circolare 01/2017**

Come consuetudine, in occasione del varo della legge di bilancio, provvediamo ad informarvi sulle principali modifiche o innovazioni normative apportate da questa legge e dagli ultimi provvedimenti dell'anno appena concluso. Alla data di stesura di questo documento non sono stati ancora emanati provvedimenti interpretativi ed è quindi possibile che alcune delle informazioni riportate necessitino di ulteriori approfondimenti o precisazioni.

Alcuni argomenti di particolare complessità sono esposti necessariamente in forma sintetica (ad esempio IRI, nuovo regime di cassa per imprese in contabilità semplificata, rottamazione cartelle, riapertura della voluntary disclosure) e dovranno essere affrontati individualmente in relazione alle casistiche personali.

Lo studio è a disposizione, su appuntamento, per esaminare ed approfondire eventuali tematiche di singolo interesse.

Cordiali saluti.

**Studiotesta Professionisti Associati**

<b>LEGGE DI BILANCIO 2017 (Gazzetta Ufficiale 21.12.2016, n. 297, S.O. n. 57, L. 11.12.2016, n. 232, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019")</b> .....	<b>2</b>
Proroga e integrazioni delle detrazioni per risparmio energetico - Art. 1, c. 2, lett. a) .....	2
Proroga ed integrazioni delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie - Art. 1, c. 2, lett. c) .....	2
Superammortamenti e iperammortamenti - Art. 1, cc. 8-13 .....	2
Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata - Art. 1, cc. 17-23 .....	3
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio agli appaltatori- Art. 1, c. 36 .....	3
Locazione di autovetture per agenti di commercio. Nuovo limite - Art. 1, c. 37 .....	4
Società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro. Regime agevolato - Art. 1, c. 50 .....	4
Lavoratori rimpatriati. Regime speciale - Art. 1, cc. 150-151 .....	4
Imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia - Art. 1, cc. 152-159 .....	4
Detassazione premi di produttività - Art. 1, c. 160 .....	4
Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici superiori - Art. 1, c. 294 .....	4
Imposta sul reddito d'impresa (IRI) - Art. 1, cc. 547-548 .....	5
Deduzione ACE. Modifiche - Art. 1, cc. 549-553 .....	5
Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 554, 555 .....	5
Rivalutazione beni d'impresa e riallineamento valori civilistici e fiscali- Art. 1, cc. 556-564 .....	5
Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali - Art. 1, c. 566 .....	6
Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati - Art. 1, c. 565 .....	6
Contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale - Art. 1, cc. 537-539 .....	6
Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura - Art. 1, c. 567 .....	7
INPS gestione separata per professionisti senza cassa - Art. 1, c. 165 .....	7
Credito di imposta per ricerca e sviluppo - Art. 1, cc. 15, 16 .....	7
Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie - Art. 1, c. 32 .....	7
Agevolazioni per investimenti in start up innovative- Art. 1, cc. 65-69 .....	7
Agevolazioni per ingresso e soggiorno di investitori - Art. 1, c. 148 .....	7
<b>DECRETO FISCALE DI FINE ANNO 2016 (Gazzetta Ufficiale 02.12.2016, n. 282, DL. 22.10.2016, n. 193 CONVERTITO IN L. 01/12.2016 N. 225, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze")</b> .....	<b>8</b>
Spesometro trimestrale. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Art. 4, cc. 1, 3, 4 .....	8
Comunicazione telematica delle liquidazioni IVA - Art. 4, cc. 2, 3, 4 .....	8
Spesometro trimestrale e trasmissione delle liquidazioni- Credito di imposta per adeguamento tecnologico - Art. 4, c. 2 .....	9
Abrogazione di adempimenti - Art. 4, cc. 4, 5 ed art. 7 quater, cc. 21, 22 .....	9
Comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici - Art. 4, c. 6, lett. a) .....	9
Scoputo delle ritenute d'acconto - Art. 5, c. 2 bis .....	9
Termine di consegna della Certificazione Unica - Art. 7 quater, cc. 14, 15 .....	9
Nuovi termini di versamento delle imposte - Art. 7 quater, cc. 19, 20 .....	9
Quadro RW per immobili all'estero - Art. 7 quater, c. 23 .....	9
Omessa registrazione o proroga contratti di locazione e cedolare secca - Art. 7 quater, c. 24 .....	10
Versamento con Mod. F24 cartaceo da parte di soggetti privati - Art. 7 quater, c. 31 .....	10
Rimborso credito Iva senza garanzie fino a 30.000 euro - Art. 7 quater, c. 32 .....	10
Determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasferisti - Art. 7 quinquies .....	10
Contribuenti in regime forfetario – limitazione alle operazioni verso l'estero - Art. 7 sexies .....	10
Definizione dei ruoli (rottamazione cartelle Equitalia) - 6, cc. 1, 2 .....	10
Voluntary disclosure - Riapertura - Art. 7, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), i) .....	11
Notifica di avvisi e cartelle di pagamento a mezzo PEC- Art. 7 quater, cc. 6-13 .....	11
Sospensione dei termini per il periodo feriale- Art. 7 quater, cc. 16-18 .....	11
<b>VARIE</b> .....	<b>11</b>
ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali .....	11
Tasso legale di interesse - 0,1% dal 2016 G.U. 291 del 14.12.2016 – DM 7/12/2016 .....	12
Soppressione ed accorpamento di codici tributo .....	12

**LEGGE DI BILANCIO 2017 (Gazzetta Ufficiale 21.12.2016, n. 297, S.O. n. 57, L. 11.12.2016, n. 232 ,  
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”)**

**Proroga e integrazioni delle detrazioni per risparmio energetico - Art. 1, c. 2, lett. a)**

Anche per l'anno 2017, per le spese sostenute sino al 31/12/2017, è stata disposta la proroga della detrazione fiscale del 65% delle spese relative a interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nel caso in cui le spese interessino parti comuni condominiali o tutte le unità immobiliari del condominio, la detrazione del 65% è prorogata fino al 31.12.2021.

Oltre alla proroga, la legge di bilancio 2017 ha introdotto particolari benefici per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali e precisamente:

- per interventi che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo la detrazione spetta nella misura del 70%
- per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015 la detrazione spetta nella misura del 75%

Queste due ultime detrazioni si applicano su un ammontare complessivo di spese non superiore a euro 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e le condizioni per fruire della detrazione maggiorata devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. Sviluppo Economico 26.06.2015. Sempre per gli interventi a detrazione maggiorata è prevista la facoltà di optare per la cessione del credito di imposta ai fornitori o altri soggetti privati, purché non siano istituti di credito o intermediari finanziari.

**Proroga ed integrazioni delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie - Art. 1, c. 2, lett. c)**

E' differita sino al 31/12/2017 anche la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, comma 1, del TUIR.

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia antisismici su costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza 3274/2003) le cui spese siano sostenute dal 1.01.2017 al 31.12.2021 in base a procedure autorizzatorie iniziate dopo il 1.01.2017, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi e, qualora tali interventi pluriennali consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione. A particolari condizioni, la detrazione inerente gli interventi antisismici è elevata in più gradi sino alla percentuale del 85%.

Le nuove detrazioni per l'adozione di misure antisismiche non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

Prorogata anche la detrazione per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+ ed A per i forni) e per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione ma limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1.01.2016. Resta invariato il limite di spesa per mobili e elettrodomestici di euro 10.000 che però deve essere calcolato al lordo di eventuali altre spese per mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2016.

Non è invece stata prorogata la detrazione per acquisto di mobili a favore di giovani coppie introdotta nella legge di stabilità 2016.

**Superammortamenti e iperammortamenti - Art. 1, cc. 8-13**

**Superammortamenti.**

La maggiorazione del 40% (superammortamento) del costo fiscalmente ammortizzabile degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi è concessa anche agli acquisti effettuati per l'intero anno 2017 ma con esclusione dei veicoli non strumentali, dei fabbricati e gli altri beni già esclusi dalla norma originaria.

Il beneficio è esteso a beni acquistati **entro il 30.06.2018** a condizione che entro la data del 31.12.2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia **avvenuto il pagamento** di acconti in misura almeno pari al **20% del costo** di acquisizione.

**Iperammortamenti**

Viene introdotta un'ulteriore agevolazione fiscale volta a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati entro il 31/12/2017 ovvero entro il 30.06.2018 a condizione che, entro la data del 31.12.2017, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e

sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla L. 232/2016. (allegato A)

Con riferimento a questi investimenti innovativi, il costo di acquisizione è maggiorato del 150% (iperammortamento).

Se nel medesimo periodo temporale i soggetti che beneficiano dell'iperammortamento effettuano anche investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla L. 232/2016, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40%. (allegato B).

Per beneficiare dell'iperammortamento e della maggiorazione sui beni immateriali, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi citati di cui all'allegato A o all'allegato B ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, è invece necessaria una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato,

#### **Disposizioni comuni a superammortamenti ed iperammortamenti**

La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31.12.2017 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni agevolative illustrate.

La maggiorazione del 40% o del 150% del costo fiscalmente rilevante dei beni materiali nuovi non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

#### **Regime di cassa per contribuenti in contabilità semplificata - Art. 1, cc. 17-23**

Dall'anno 2017 cambia radicalmente la determinazione del reddito IRPEF degli imprenditori (ditte individuali e società di persone) che adottano il regime di contabilità semplificata.

Viene abrogato il criterio della competenza contabile, che associava i ricavi ed i costi al momento di effettuazione delle operazioni indipendentemente dall'incasso o dal pagamento, ed è istituito il criterio di cassa che implica la determinazione del reddito come differenza tra quanto materialmente incassato e quanto materialmente pagato nell'anno.

Gli unici elementi che continueranno ad essere computati per competenza sono le plusvalenze o le minusvalenze realizzate, le sopravvenienze attive o passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti per trattamento di fine rapporto (oltre che il valore dei beni autoconsumati e i proventi di immobili non strumentali).

Una particolare conseguenza del nuovo regime consiste nel fatto che non saranno più rilevanti le rimanenze di merci a fine anno e che, solo per l'anno 2017, le rimanenze finali del 2016 costituiranno costo deducibile per l'anno 2017 con possibili ripercussioni in termini di possibili perdite che in regime semplificato non sono riportabili.

Operativamente, i contribuenti in contabilità semplificata, potranno adottare tre modalità di registrazione:

1. contabilizzazione dei singoli incassi e pagamenti. Questa modalità è particolarmente onerosa dal punto di vista amministrativo in quanto obbligherà i contribuenti ad annotare e registrare tutti i movimenti di cassa o banca in appositi registri degli incassi e pagamenti, comportandosi quindi come se fossero in contabilità ordinaria.
2. Integrazione dei registri IVA con l'annotazione, a fine anno, sia delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta che delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti non ancora avvenuti nell'anno di registrazione, con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Le stesse registrazioni saranno riportate nell'anno in cui si verificherà l'incasso o il pagamento.
3. Semplice registrazione contabile delle fatture attive e passive senza necessità di indicazione dei corrispondenti incassi o pagamenti. Questa modalità presuppone una finzione giuridica che fa corrispondere la data di registrazione dei documenti con il momento di avvenuto incasso o pagamento e costituisce una vera semplificazione che di fatto non comporta alcun cambiamento dal punto di vista amministrativo. Questa facoltà è adottabile per opzione ed è vincolante per un triennio.

Il principio di cassa è applicabile anche nella determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità semplificata agli effetti dell'Irap.

E' comunque possibile rinunciare al regime appena descritto optando per la tenuta della contabilità ordinaria con vincolo triennale.

#### **Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio agli appaltatori- Art. 1, c. 36**

Dall'anno 2017 ai condominii è concessa una semplificazione nel pagamento delle ritenute del 4% operate agli appaltatori. Il versamento del modello F24 potrà essere infatti effettuato solo al raggiungimento di un monte ritenute di euro 500. In ogni caso, anche se di totale inferiore a detto limite, le ritenute dovranno essere versate entro il 30 giugno ed il 20 dicembre di ogni anno.

Il pagamento dei corrispettivi deve essere eseguito dai condomini tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

#### **Locazione di autovetture per agenti di commercio. Nuovo limite - Art. 1, c. 37**

Dall'anno 2017 il limite annuo della deducibilità dei costi di locazione e di noleggio relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio è aumentato da 3.615,20 euro a 5.164,57 euro.

#### **Società sportive dilettantistiche e associazioni senza scopo di lucro. Regime agevolato - Art. 1, c. 50**

Con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data del 1.01.2017, l'importo massimo dei proventi conseguiti annualmente dalle associazioni sportive dilettantistiche e dalle associazioni senza scopo di lucro per l'accesso al regime opzionale di determinazione forfetaria del reddito imponibile passa da 250.000 a 400.000 euro.

#### **Lavoratori rimpatriati. Regime speciale - Art. 1, cc. 150-151**

L'agevolazione fiscale prevista per il rientro in Italia di lavoratori in possesso di un diploma di laurea, che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream, è estesa anche ai lavoratori autonomi.

Contestualmente, il reddito esente viene elevato dal 30% al 50%. Le modifiche si applicano a decorrere dall'anno 2017.

#### **Imposta sostitutiva sui redditi esteri di persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia - Art. 1, cc. 152-159**

Le persone fisiche, che sono state residenti all'estero per un tempo almeno pari a 9 periodi d'imposta nel corso degli ultimi 10 e che trasferiscono la propria residenza in Italia, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva dei redditi prodotti all'estero.

L'imposta sostitutiva dell'Irpef, a prescindere dall'importo dei redditi esteri percepiti, è stabilita in via forfetaria nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione ed è ridotta ad euro 25.000 per ciascuno dei familiari di cui all'art. 433 C.C.

L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.

Sono esclusi dal regime opzionale, e scontano quindi ordinariamente le imposte Italiane, le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni qualificate (67, comma 1, lettera c) realizzate nei primi cinque anni di validità dell'opzione.

Il regime speciale presuppone l'accoglimento di una specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle Entrate, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta.

L'opzione è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi 15 anni dal primo periodo d'imposta di validità della stessa.

I soggetti che esercitano l'opzione non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 D.L. 167/1990 (quadro RW) e sono esenti da Ivie e Ivafe.

#### **Detassazione premi di produttività - Art. 1, c. 160**

I premi di risultato variabili legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con apposito decreto, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa, sono soggetti a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi ((in precedenza euro 2.000), elevabili ad euro 4.000 (in precedenza euro 2.500) nelle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'aliquota agevolata si applica per il settore privato ed ai dipendenti che hanno percepito nell'anno precedente un reddito di lavoro non superiore ad euro 80.000.

Con decreto del Ministro del Lavoro saranno stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione nonché le modalità attuative, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro.

#### **Erogazioni liberali a favore di istituti tecnici superiori - Art. 1, c. 294**

La detrazione Irpef del 19%, e la deducibilità ai fini Ires, riconosciuta alle erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa viene estesa a quelle effettuate in favore degli istituti tecnici superiori.

### **Imposta sul reddito d'impresa (IRI) - Art. 1, cc. 547-548**

Viene introdotto un nuovo regime fiscale, opzionale, sul reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria che comporta la separazione del reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore o socio, assoggettandolo ad un'imposta fissa pari al 24% denominata IRI.

Aderendo al regime IRI quindi, gli imprenditori e i soci di società di persone non dovranno più dichiarare il reddito di impresa per il solo fatto di averlo conseguito ma la tassazione sarà a carico dell'impresa o società fino al momento in cui gli utili non saranno prelevati.

Il meccanismo prevede che al momento della percezione degli utili dall'imprenditore o dai soci, questi saranno soggetti alla normale tassazione IRPEF e l'ammontare delle somme prelevate sarà dedotta dal reddito IRI del medesimo anno.

L'opzione per il regime IRI è vincolante per 5 anni, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.

Le disposizioni non si applicano alle somme prelevate da riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello di entrata nel nuovo regime IRI e le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta.

La nuova disciplina è applicabile, sempre su opzione, anche alle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria di cui all'art. 116 Tuir.

### **Deduzione ACE. Modifiche - Art. 1, cc. 549-553**

La legge di bilancio 2017 rimodula le percentuali di calcolo dell'agevolazione ACE riducendola, dall'attuale 4,75% valido per l'esercizio 2016, al 2,3% per il 2017 ed al 2,7% per il 2018.

Viene inoltre introdotto un correttivo antielusivo, rivolto ai soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione, consistente nella sterilizzazione degli incrementi di patrimonio costituenti base dell'ACE fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31.12.2010.

Infine viene estesa la medesima modalità di calcolo prevista per le società di capitali anche alle persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Per questi soggetti dunque la base di partenza per il calcolo della deduzione sarà la differenza fra il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2015 (ordinariamente pertanto già dall'anno 2016).

### **Rivalutazione di partecipazioni e terreni - Art. 1, cc. 554, 555**

Per l'ennesima volta, anche nel 2017 si ripresenta la possibilità di rivalutare il costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni agricoli ed edificabili posseduti alla data del 1.01.2017 sulla base di una perizia giurata da redigersi entro il 30.06.2017.

I beneficiari sono i soggetti che possiedono partecipazioni e terreni al di fuori dell'esercizio di impresa (quindi persone fisiche, enti non commerciali, società semplici).

L'imposta sostitutiva a cui assoggettare i valori rivalutati è pari all'8% sia per i terreni che per le partecipazioni, indipendentemente dal fatto che siano o meno qualificate.

L'imposta deve essere versata interamente entro il 30.06.2017 oppure in tre rate annuali (30.6.2017, 30.06.2018 e 30.06.2019) con applicazione di interessi annui del 3%.

### **Rivalutazione beni d'impresa e riallineamento valori civilistici e fiscali- Art. 1, cc. 556-564**

Le società di capitali e gli enti commerciali, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, in deroga all'art. 2426 C.C. e a ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2015.

La rivalutazione:

a) deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso al 31.12.2016, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2017;

b) deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;

c) deve essere annotata nel relativo inventario e riportata nella nota integrativa

e si perfeziona con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap e di eventuali addizionali pari al 16% per i beni ammortizzabili ed al 12% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche parzialmente, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'Irap e di eventuali addizionali del 10%.

Il riconoscimento fiscale del valore rivalutato decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita (ordinariamente dal 1.01.2019). Questo termine è prolungato di un ulteriore esercizio (ordinariamente dal 1.01.2020) per il riconoscimento fiscale dei nuovi valori ai fini della determinazione delle plusvalenze in caso di cessione, assegnazione ai soci, destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1.12.2018.

Le imposte sostitutive devono essere versate, in un'unica rata, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita e gli importi da versare possono essere compensati con eventuali crediti.

All'ipotesi di rivalutazione si accompagna la facoltà di riallineare i valori civilistici a quelli fiscali (ad esempio in seguito a fusioni, scissioni, conferimenti). Alla presente norma di rivalutazione si applicano infatti, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15 della L. 342/2000, del D.M. 162/2001, del D.M. 86/2002 e dell'art. 1, cc. 475, 477, 478 della L. 311/2004.

### **Estromissione di beni immobili strumentali per imprenditori individuali - Art. 1, c. 566**

La legge di bilancio 2017 riapre la facoltà di accesso alle disposizioni dell'art. 1, cc. da 115 a 120 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) consentendo agli imprenditori individuali di optare per l'esclusione dal patrimonio dell'impresa dei beni immobili strumentali, anche per destinazione, posseduti alla data del 31.10.2016.

L'estromissione deve avvenire entro il 31.05.2017, avrà effetto già dal giorno 1.01.2017, e comporterà il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap nella misura dell'8% della differenza tra il valore normale di tali beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. L'imposta dovrà essere versata per il 60% entro il 30.11.2017 ed il saldo entro il 16.06.2018.

### **Assegnazione o cessione agevolata ai soci di beni immobili e mobili registrati - Art. 1, c. 565**

Riaperta anche la possibilità, per società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) di assegnare o cedere beni immobili e beni mobili registrati applicando disposizioni agevolate secondo le disposizioni già previste dalla Legge di stabilità 2016.

Oggetto dell'agevolazione sono beni immobili o mobili registrati non utilizzati come beni strumentali "per destinazione" nell'attività propria dell'impresa, intendendosi tali quelli utilizzati direttamente (ad esempio il fabbricato industriale in cui viene effettuata la produzione, i veicoli utilizzati per l'attività di trasporto etc).

Sono quindi agevolabili tutti i beni non direttamente utilizzati per la produzione, quindi i fabbricati locati o inutilizzati, gli immobili abitativi, le autovetture in uso ai soci etc.

L'assegnazione o la cessione deve avvenire entro il 30.09.2017 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30.09.2015, ovvero che siano iscritti entro il 30.01.2016, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1.10.2015.

Le agevolazioni consistono nella tassazione ridotta dell'operazione di trasferimento. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica infatti un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. L'aliquota è elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, cessione o trasformazione.

Il valore normale degli immobili può essere determinato, su richiesta della società, in misura pari a quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori catastali previsti per l'imposta di registro (art. 52, c. 4 Dpr 131/1986).

Per le assegnazioni e le cessioni ai soci agevolate, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Eventuali riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Ai fini IVA le cessioni e le assegnazioni seguono le regole ordinarie.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30.09.2017 si trasformano in società semplici.

Per effetto dell'assegnazione il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate è aumentato della plusvalenza, eventuale, assoggettata a imposta sostitutiva e ridotto del valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati.

Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'art. 47, c. 1, 2° p. e cc. 5-8 Tuir; quindi, per il socio assegnatario saranno tassati solo gli utili in natura per l'importo che eccede la somma già assoggettata ad imposta sostitutiva da parte società.

Le società che si avvalgono dell'assegnazione agevolata dovranno versare il 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30.11.2017 ed il saldo entro il 16.06.2018.

### **Contenuto dello scontrino e della ricevuta fiscale - Art. 1, cc. 537-539**

A decorrere dal giorno 1.01.2018 gli scontrini fiscali e le ricevute fiscali dovranno includere l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.

### **Variazioni dell'imponibile o dell'Iva per mancato incasso della fattura - Art. 1, c. 567**

Contrariamente a quanto precedentemente previsto dalla legge di stabilità 2016, non sarà più anticipata al momento dell'inizio della procedura la facoltà di emettere nota di credito per il recupero dell'Iva nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali, di soggetti che hanno stipulato accordi per la ristrutturazione del debito ovvero hanno concordato un piano di risanamento.

La rettifica dell'IVA potrà essere effettuata nel caso di mancato incasso connesso solo quando dette procedure si saranno concluse infruttuosamente.

### **INPS gestione separata per professionisti senza cassa - Art. 1, c. 165**

Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini Iva, iscritti alla gestione separata, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva per l'anno 2017 è stabilita in misura del 25%.

Resterà fermo il contributo aggiuntivo dello 0,72% destinato al finanziamento delle indennità di maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.

Le aliquote contributive pensionistiche 2017 per gli iscritti alla gestione separata sono quindi:

<b>Titolari di partita IVA iscritti solo alla gestione separata</b>	<b>Soggetti senza partita IVA iscritti solo alla gestione separata</b>	<b>Pensionati o iscritti ad altra forma pensionistica</b>
25,72%	<b>32,72%</b>	24%

### **Credito di imposta per ricerca e sviluppo - Art. 1, cc. 15, 16**

Dall'esercizio 2017 la percentuale del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, già previsto dall'art. 3 D.L. 145/2013, è elevata dal 25% al 50% ed il limite massimo per ciascun beneficiario sale da 5 a 20 milioni di euro mentre resta fermo il limite minimo di euro 30.000.

E' prorogato anche l'arco temporale di fruizione che è ora esteso sino all'anno 2020 (in precedenza 2019).

Il credito di imposta, dal 2017, è fruibile dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi agevolabili.

### **Trasferimenti immobiliari nelle vendite giudiziarie - Art. 1, c. 32**

Per gli atti emessi, sino al 30.06.2017, nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare, ovvero di una procedura di vendita nei fallimenti, recanti il trasferimento della proprietà o di diritti reali su beni immobili, emessi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro 5 anni (in precedenza 2 anni).

### **Agevolazioni per investimenti in start up innovative- Art. 1, cc. 65-69**

Dall'esercizio 2017 viene elevato da euro 500.000 ad euro 1.000.000 l'importo massimo della detrazione IRPEF spettante per investimenti da parte di persone fisiche nel capitale di start up innovative.

Contemporaneamente sale anche la percentuale di detrazione concessa che passa dal 19% al 30%.

Sale anche la percentuale di deducibilità concessa alle imprese che effettuano investimenti in start up, che passa dal 20% al 30%.

La detrazione o la deduzione sono subordinate al mantenimento dell'investimento **per almeno 3 anni**.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata **all'autorizzazione della Commissione Europea**.

### **Agevolazioni per ingresso e soggiorno di investitori - Art. 1, c. 148**

Per favorire l'affluenza di capitali esteri in Italia è prevista una deroga alle quote di ingresso e soggiorno superiori a tre mesi di stranieri che, alternativamente:

- effettueranno **un investimento di almeno 2.000.000 di euro** in titoli emessi dal Governo Italiano e che siano mantenuti per almeno due anni;
- effettueranno **un investimento di almeno 1.000.000 di euro (ridotto a 500.000 euro se in start up innovative)** in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia e che lo mantengano per almeno 2 anni.
- effettueranno una **donazione a carattere filantropico di almeno 1.000.000 di euro** a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

I candidati all'ingresso o soggiorno dovranno inoltre:

- 1) dimostrare di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, ridotto ad euro 1.000.000 se intenzionati ad investire in start up. Dette somme devono essere in ciascun caso disponibili e trasferibili in Italia;
- 2) presentare una dichiarazione scritta in cui si impegnano utilizzare i fondi per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b), entro 3 mesi dalla data di ingresso in Italia;

3) dimostrare di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi indicati al punto 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.

Per l'accertamento dei requisiti previsti, lo straniero richiedente deve presentare i seguenti documenti:

- a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
- b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista, e che tale somma può essere trasferita in Italia;
- c) certificazione della provenienza lecita dei fondi;
- d) dichiarazione scritta, contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.

Al titolare del visto per investitori sarà rilasciato un **permesso di soggiorno biennale** recante la dicitura "per investitori", rinnovabile per periodi ulteriori di 3 anni.

## **DECRETO FISCALE DI FINE ANNO 2016 (Gazzetta Ufficiale 02.12.2016, n. 282, DL. 22.10.2016, n. 193 CONVERTITO IN L. 01/12.2016 N. 225 , "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze")**

### **Spesometro trimestrale. Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - Art. 4, cc. 1, 3, 4**

Dall'anno 2017 è introdotto un nuovo adempimento fiscale a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale, che avranno l'obbligo di trasmettere per via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e tutte le fatture ricevute e registrate, incluse le bollette doganali e le note di variazione.

L'adempimento è riferito ad ogni trimestre solare (anche per i contribuenti mensili) e deve essere effettuato alle seguenti scadenze:

trimestre	scadenza
Gennaio/marzo	31 maggio
Aprile/giugno	16 settembre
Luglio/settembre	30 novembre
Ottobre/dicembre	28 febbraio

Solo per il primo anno di applicazione, il 2017, la scadenza per la trasmissione dei primi due trimestri è prevista per il 25 luglio 2017.

I dati, da inviare in forma analitica secondo modalità che saranno stabilite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;
- e) l'imposta;
- f) la tipologia dell'operazione.

Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute si applica una sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica il cumulo giuridico (art. 12 D. Lgs. n. 472/1997).

Non essendo obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA, sono esonerati i contribuenti in regime dei minimi o forfettario.

### **Comunicazione telematica delle liquidazioni IVA - Art. 4, cc. 2, 3, 4**

Un nuovo ulteriore adempimento a carico di tutti i soggetti titolari di partita IVA, con esclusione dei non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, consiste nell'obbligo di trasmettere trimestralmente i dati delle liquidazioni periodiche IVA (anche da parte dei soggetti mensili) con le seguenti scadenze:

trimestre	scadenza
Gennaio/marzo	31 maggio
Aprile/giugno	16 settembre
Luglio/settembre	30 novembre
Ottobre/dicembre	28 febbraio

La trasmissione deve essere effettuata anche in caso di liquidazione a credito.



Qualora dai controlli dell'Agenzia delle Entrate emergesse un risultato differente rispetto a quanto trasmesso dai contribuenti, questi ne saranno informati e potranno fornire i chiarimenti necessari o versare quanto dovuto, mediante ravvedimento operoso.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

#### **Spesometro trimestrale e trasmissione delle liquidazioni- Credito di imposta per adeguamento tecnologico - Art. 4, c. 2**

A fronte dei nuovi adempimenti amministrativi consistenti nella trasmissione trimestrale delle fatture e delle liquidazioni IVA, è concesso un credito di imposta di 100 euro ai soggetti che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 50.000 euro. Se gli stessi soggetti optano anche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri **entro il 31.12.2017**, è attribuito un ulteriore credito d'imposta di euro 50,00.

Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal 1.01.2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico.

#### **Abrogazione di adempimenti - Art. 4, cc. 4, 5 ed art. 7 quater, cc. 21, 22**

Dall'anno 2017 sono abrogati i seguenti adempimenti:

- a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio
- b) le comunicazioni Intrastat relative ad acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione Europea (permangono invece gli elenchi delle operazioni attive);
- c) la comunicazione delle operazioni Iva con soggetti residenti in Paesi black list
- d) la comunicazione all'Agenzia delle Entrate degli acquisti senza Iva da operatori aventi sede a San Marino.

#### **Comunicazione dei corrispettivi per distributori automatici - Art. 4, c. 6, lett. a)**

A partire dal giorno 1/04/2017 divengono obbligatorie la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici.

#### **Scomputo delle ritenute d'acconto - Art. 5, c. 2 bis**

Le ritenute d'acconto delle imposte sui redditi, anche su quelli a tassazione separata, operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, possono essere scomputate indifferentemente dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi o, alternativamente, dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate (scomputandole quindi per cassa).

Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

#### **Termine di consegna della Certificazione Unica - Art. 7 quater, cc. 14, 15**

Le Certificazioni uniche (CU) relative ai redditi corrisposti nell'anno 2016, dovranno essere consegnate ai percettori entro il 31 marzo 2017 (in precedenza il termine era il 28 febbraio).

Resta invece invariato al 7 marzo il termine per la trasmissione telematica delle stesse.

#### **Nuovi termini di versamento delle imposte - Art. 7 quater, cc. 19, 20**

Dal 2017 variano i termini di scadenza del saldo delle imposte Irpef e Irap da parte di persone fisiche, società di persone, società semplici che dovranno effettuare il saldo e la prima rata di acconto entro il 30 giugno 2017 e non più entro il 16 giugno.

Nei casi di liquidazione, trasformazione, scissione e fusione, di società di persone e società semplici la scadenza coinciderà con l'ultimo giorno (anziché entro il giorno 16) del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Lo stesso differimento all'ultimo giorno del mese anziché al giorno 16, è applicabile anche alle società di capitali.

#### **Quadro RW per immobili all'estero - Art. 7 quater, c. 23**

E' abolito l'obbligo di indicazione nel quadro RW dei dati degli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta. Resta comunque dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie).

### **Omessa registrazione o proroga contratti di locazione e cedolare secca - Art. 7 quater, c. 24**

In caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione in regime di cedolare secca è applicabile la sanzione dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, con riduzione della stessa dal 60% al 120%, con un minimo di 200 euro, qualora la registrazione sia effettuata entro 30 giorni.

Inoltre l'omessa comunicazione di proroga del contratto non determina la revoca dell'opzione per la cedolare a condizione che il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi nell'apposito quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione in regime di cedolare secca, si applica la sanzione fissa di euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

### **Versamento con Mod. F24 cartaceo da parte di soggetti privati - Art. 7 quater, c. 31**

Solo per soggetti privati è abrogato l'obbligo di effettuare i versamenti di importo superiore a 1.000 euro mediante i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, dagli intermediari o home banking.

I privati potranno quindi effettuare versamenti con il modello F24 cartaceo, a prescindere dall'importo del saldo finale, purché la delega non contenga importi in compensazione.

### **Rimborso credito Iva senza garanzie fino a 30.000 euro - Art. 7 quater, c. 32**

I rimborsi dei crediti Iva di ammontare non superiore ad euro 30.000 (in precedenza 15.000) sono eseguiti senza necessità di fornire garanzie o visti di conformità.

Permane invece la necessità di apposizione del visto di conformità per le compensazioni superiori ad euro 15.000.

### **Determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti - Art. 7 quinquies**

I lavoratori cosiddetti "trasfertisti" possono beneficiare della tassazione ridotta al 50% (ex art. 51, c. 6 Tuir) delle indennità e maggiorazioni corrisposte ai lavoratori tenuti all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ma solo a condizione che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:

- a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
- b) lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

### **Contribuenti in regime forfetario – limitazione alle operazioni verso l'estero - Art. 7 sexies**

I contribuenti che aderiscono al regime forfetario potranno effettuare cessioni all'esportazione (ex artt. 8, 8bis, 9, 71 e 72 D.P.R. n. 633/1972) solo entro limiti che saranno stabiliti con apposito decreto del Ministero dell'Economia da emanare entro il 2.03.2017.

Il decreto potrà anche prevedere il divieto di compiere dette operazioni per talune attività.

### **Definizione dei ruoli (rottamazione cartelle Equitalia) - 6, cc. 1, 2**

I carichi inclusi in ruoli, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, possono essere oggetto di estinzione senza corrispondere le relative sanzioni, gli interessi di mora, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, c. 1 D. Lgs. 46/1999, purché si provveda al pagamento integrale delle somme costituenti capitale, interessi; aggio, di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Fermo restando che il 70% delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30% nell'anno 2018, il pagamento è rateizzabile in un massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018, con interessi del 4,5%.

La definizione deve essere richiesta entro il 31.03.2017 e, se vi siano ricorsi pendenti, comporta la rinuncia al contenzioso.

Entro il 31.05.2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, secondo la seguente previsione:

- a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento di una rata (o dell'unica rata), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero il cui pagamento non può essere rateizzato.

La definizione agevolata è concessa anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a con rateazione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati nella domanda, purché siano state corrisposte

tutte le rate scadute sino al 31/12/2016. La definizione varrà solo sulla differenza ancora dovuta e farà decadere la rateizzazione. Gli interessi e sanzioni già pagati non sono rimborsabili.

Sono escluse dalla definizione agevolata:

- a) le risorse proprie tradizionali e l'Iva riscossa all'importazione;
- b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
- c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- e) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali.

Per violazioni del codice della strada, le disposizioni si applicano solo agli interessi.

### **Voluntary disclosure - Riapertura - Art. 7, c. 1, lett. a), b), c), d), e), f), i)**

E' riaperta la facoltà di aderire alla procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) entro la scadenza del 31.07.2017.

Sono esclusi coloro che vi abbiano avessero già aderito in precedenza, anche per interposta persona o che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, o dell'inizio di qualunque attività di accertamento o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle fattispecie della procedura di collaborazione (art. 5-quater, c. 2 D.L. 167/1990).

Gli autori delle violazioni possono effettuare spontaneamente il versamento di quanto dovuto, in unica soluzione entro il 30.09.2017 o in tre rati mensili di pari importo. Non è ammessa la compensazione.

In caso di versamento spontaneo le sanzioni sono calcolate in misura ridotta rispetto a quanto invece determinabile da parte dell'Agenzia delle entrate,

Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore si presume, salva prova contraria, che essi derivino da redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno 2015 e nei 4 periodi d'imposta precedenti. I contribuenti dovranno quindi produrre una attestazione che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali e redigere, con l'assistenza di un notaio, l'inventario di eventuali cassette di sicurezza e versare i contanti o depositare i valori al portatore in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura.

I professionisti e gli intermediari che assistono i contribuenti nella procedura di collaborazione volontaria sono tenuti agli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e, a tal fine, i contribuenti dichiarano modalità e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura.

Per dettagli e approfondimenti lo studio è a disposizione su appuntamento.

### **Notifica di avvisi e cartelle di pagamento a mezzo PEC- Art. 7 quater, cc. 6-13**

La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).

Rammentiamo la necessità di monitorare costantemente la propria casella di posta elettronica certificata.

### **Sospensione dei termini per il periodo feriale- Art. 7 quater, cc. 16-18**

I termini per trasmettere documenti e informazioni richiesti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal giorno 1 agosto al giorno 4 settembre di ogni anno.

Nel medesimo periodo sono sospesi i termini di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis D.P.R. n. 633/1972, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Sono esclusi dalla sospensione le richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'Iva.

Infine, anche i termini di sospensione relativi alla procedura di accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

## **VARIE**

### **ENASARCO - nuove aliquote, massimali e minimali**

Dall'anno 2017 il contributo Enasarco sulle provvigioni passa dal 15,10% al 15,55%, sempre dovuto per metà a carico dell'agente (7,775%) e per metà a carico del preponente.

La nuova aliquota si applica su tutte le provvigioni maturate dal 01/01/2017 mentre su quelle maturate precedentemente e non ancora pagate dalla casa mandante permane la vecchia aliquota del 15,10%.

Per gli Agenti società di capitali (S.p.A. e S.r.l.) per il 2016 l'aliquota contributiva è della misura del 4,00% fino a 13 milioni di provvigioni di cui 1,00 % a carico dell'Agente di società e del 3,00 % a carico della preponente ( con ulteriori aliquote decrescenti in funzione degli scaglioni successivi).  
La Fondazione Enasarco comunicherà prossimamente l'importo dei minimali e massimali contributivi, rivalutati in base all'indice ISTAT.

**Tasso legale di interesse - 0,1% dal 2016 G.U. 291 del 14.12.2016 – DM 7/12/2016**

Dal primo gennaio 2017 il tasso degli interessi legali scende dallo 0,2% allo 0,1%.

**Soppressione ed accorpamento di codici tributo**

Dal primo gennaio 2017 sono soppressi alcuni codici tributo che vengono accorpati ad altri.

In tabella sono esposti i più ricorrenti:

Fino al 31/12/2016	Descrizione codici tributo	Dal 1/1/2017	Descrizione codici tributo
1004	RITENUTE SUI REDDITI ASSIMILATI A QUELLI DI LAVORO DIPENDENTE	1001	RITENUTE SU RETRIBUZIONI PENSIONI TRASFERTE MENSILITA' AGGIUNTIVE E RELATIVO CONGUAGLIO
1013	RITENUTE SU CONGUAGLIO EFFETTUATO NEI PRIMI DUE MESI DELL'ANNO SUCCESSIVO		
1033	ADDIZIONALE OPERATA DAL SOSTITUTO D'IMPOSTA SU COMPENSI EROGATI A TITOLO DI BONUS E STOCK OPTIONS - ART. 33, C.2, DEL DL 78/2010		
1685	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO PAGAMENTO RATEALE		
1686	RITENUTE SU RETRIBUZIONI RIALLINEAMENTO UNICA SOLUZIONE		
1038	RITENUTE SU PROVVIGIONI PER RAPPORTI DI COMMISSIONE DI AGENZIA DI MEDIAZIONE E DI RAPPRESENTANZA	1040	RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO COMPENSI PER L'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI
3815	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF SOSTITUTO D'IMPOSTA TRATTENUTA DI IMPORTO MINIMO	3802	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE SOSTITUTI D'IMPOSTA

**Allegati:**

**A** Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

**B** Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»